


# CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

# X

## BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

*X. Deliberazione del Consiglio Comunale (PROPOSTA) n.  
\_\_\_ del \_\_\_\_\_ "Addizionale comunale Irpef –  
determinazione dell'aliquota";*



**CITTÀ DI  
POMPEI**  
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



AL CONSIGLIO COMUNALE  
SEDE

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF – Aliquota – Esercizio Finanziario 2022

**PREMESSO** che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, comma 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:  
*“1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*  
*2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.*  
*3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*  
*4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa*

*riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento"*

**RICORDATO** che:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle *disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale* prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF;
- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche,
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 10.04.2008 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**CONSIDERATO** che:

- l'addizionale in parola è oggi fissata allo 0,8 per cento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2012 e garantisce un gettito di circa 1,7 milioni di euro;
- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Tuel prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**VISTI:**

- l'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

**PROPONE**

1. di confermare per l'anno 2022 l'aliquota dell' addizionale IRPEF applicabile in questo Comune nella misura annua dello 0,8%.
2. di incaricare il Dirigente del Settore Affari Finanziari di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti;
3. di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2022/2024, in corso di formazione;
4. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Pompei, 21 Marzo 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI FINANZIARI  
(dr. Salvatore PETIRRO)

IL SINDACO  
Carminè LO SAPIO

